

Numero 82



Settembre 2018

## I nostri candidati alla Cassa Forense

Apf incontra politica e stampa  
La giustizia negli Usa  
Frontiere del diritto, il "Biotestamento"





## Diritto e Rovescio

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.  
Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S.  
Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense  
Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11  
tel. e fax 035.243497

**Direttore responsabile: Andrea Filisetti**  
**Direttore editoriale: Pier Enzo Baruffi**

Segretaria di redazione: **Valentina Dolci**  
Comitato di redazione: **Carlo Dolci,**  
**Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi**

### A.P.F.

- **Consiglio Direttivo**  
Avv. GILIOVANNI BERTINO - Presidente  
Avv. NEUGEL PERCASSI - Vice Presidente  
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI - Tesoriere  
Avv. VALENTINA DOLCI - Segretario  
Avv. ENNIO BUCCI  
Avv. BARBARA CARSAANA  
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO  
Avv. ROBERTO MAZZARIOL  
Avv. DANIELE ZUCCHINALI  
Avv. GIADA GASPARINI
- **Collegio dei Revisori dei Conti**  
Avv. PIER ENZO BARUFFI - Presidente  
Avv. FRANCESCA PIERANTONI  
Avv. ERNESTO TUCCI
- **Collegio dei Probiviri**  
Avv. CARLO DOLCI - Presidente  
Avv. CHIARA IENGO  
Avv. PAOLO MONARI
- **Consiglieri Nazionali A.N.F.**  
Avv. PIER ENZO BARUFFI  
Avv. GIOVANNI BERTINO  
Avv. ANNALISA BOCCI  
Avv. ENNIO BUCCI  
Avv. Prof. DANIELA D'ADAMO  
Avv. BARBARA CARSAANA  
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO  
Avv. GIULIO FUSTINONI  
Avv. CHIARA IENGO  
Avv. SIMONA MAZZOCCHI  
Avv. PAOLO MONARI  
Avv. DARIO PELLEGRINO  
Avv. FRANCESCA PIERANTONI  
Avv. VATINEE SUVIMOL  
Avv. EMILIO TANFULLA  
Avv. MICHELE TORRI  
Avv. ERNESTO TUCCI  
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI  
Avv. FRANCO UGGETTI
- **Sezione Giovani APF**  
Avv. GIADA GASPARINI - Portavoce  
Avv. ROBERTA AMORUSO  
Avv. EVA CARMINATI  
Dott. GIULIA CECI  
Avv. GLORIA INVERNICI  
Avv. SERENA INVERNIZZI  
Dott. VALENTINA ROTA  
Dott. MARIANNA SONZOGNI  
Avv. MARGHERITA GEMMA TUCCI

Questo numero, stampato in 2600 copie, è stato inviato tramite posta a tutti gli avvocati e praticanti bergamaschi iscritti all'Albo nel rispetto dell'art. 9, comma 2, lett. e) del GDPR.  
Per non riceverlo, per informazioni sui propri dati o per essere cancellati dall'elenco rivolgersi a: [apf@apiemme.it](mailto:apf@apiemme.it).  
Foto a cura dell'avv. Patrizia D'Arcangelo e Sezione Giovani  
Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)  
Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg). Pubblicità: [apf@apiemme.it](mailto:apf@apiemme.it)

## Sommario

settembre 2018 | numero 82

I primi mesi del nuovo direttivo	3
Dal 4 al 6 ottobre il Congresso Nazionale Forense a Catania	3
Più personale per il Tribunale di Bergamo e il Giudice di Pace!	4
Le reazioni della politica	5
Ora tocca alla politica	5
Apf per l'evoluzione tecnologica della professione e la salvaguardia del buon funzionamento della giurisdizione	6
Anf la conferma di Pansini segretario e la posizione di Apf	7
Elezioni Cassa Forense. Perché non due?	8
Elezioni Cassa Forense. I candidati di Apf rispondono	9
XXIV Festa d'Estate di Apf, premi per gli avvocati	10
Gli appuntamenti con Jurispritzando 4.0	11
Frontiere del diritto. Un convegno sul "Biotestamento"	12-13
Il 19 settembre un convegno sull'a-b-c del praticante avvocato	14
Un aperitivo per la Sezione Giovani	14
Striscia la notizia del... foro	15
La riforma della pratica forense	16
Suite Bergamasque	17
Avviso per i candidati all'Esame di Stato	17
Una settimana "tipo" presso la Corte di Giustizia di Philadelphia	18
Il potere del 56° piano	19
Pari opportunità, un lungo cammino appena iniziato	20
Super Partes Amministrativo	21
Super Partes Penale	22
Super Partes Civile	23

# Tanto lavoro e un unico obiettivo

svolgere un ruolo determinante per la soluzione dei problemi di funzionamento del nostro Tribunale



Giovanni Bertino

**A**ll'inizio del mandato il sottoscritto e il nuovo direttivo si sono subito messi al lavoro con determinazione, consapevoli delle numerose e non indifferenti sfide che l'associazione dovrà affrontare nei prossimi mesi.

Il primo pensiero è andato ai numerosi colleghi che a più riprese ci hanno segnalato e continuano a segnalarci i numerosi disservizi di cui sono vittime all'interno degli uffici giudiziari bergamaschi. Problemi di funzionamento che si protraggono da molti anni e si stanno ormai cronicizzando, non solo a causa della scarsa informatizzazione e organizzazione del Tribunale, ma anche dalla carenza di personale.

Consapevoli che la normalizzazione della situazione va oltre le forze e le possibilità di intervento del personale esistente, ma richiede imprescindibilmente un consistente intervento dall'alto, abbiamo sentito il dovere di interpellare la politica bergamasca per rappresentare alla stessa la difficile situazione del nostro Tribunale e del Giudice di Pace.

Di conseguenza il 15 giugno abbiamo indetto presso la spazio Viterbi della Provincia di Bergamo una conferenza stampa, a cui hanno partecipato numerosi parlamentari bergamaschi. In tale sede abbiamo evidenziato con forza le problematiche connesse alla carenza di personale e, in particolare, la lentezza estenuante dei pignoramenti presso terzi, i ritardi nella liquidazione e nel pagamento del patrocinio a spese dello Stato, che sono di oltre un anno presso

il Tribunale e di quasi 3 anni e mezzo presso il Giudice di Pace. A tutto ciò si aggiunga la disastrosa situazione del Giudice di Pace, che oltre ad avere solamente 5 giudici su una pianta organica di 19, non ha nemmeno il cancelliere nella sezione penale e un funzionario per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

L'esito della conferenza stampa è stato positivo, perché i parlamentari hanno preso consapevolezza dei problemi esistenti e si sono impegnati ad instaurare un dialogo concreto con il Ministero della Giustizia per arrivare ad una loro soluzione.

Tale impegno, fra l'altro, ha avuto un **primo risultato concreto** perché **abbiamo ottenuto che il funzionario Dott.ssa Martinelli rimanga a Bergamo per altri 6 mesi**, con possibilità di un'ulteriore proroga.

Per quanto riguarda la politica nazionale, ci siamo impegnati attivamente per le **elezioni dei delegati al Congresso Forense di Catania dal 4 al 6 ottobre** e nell'assemblea dell'Ordine del 22 giugno abbiamo ottenuto l'elezione di 2 delegati sui 4 disponibili, ovvero sia il sottoscritto e Francesca Pierantoni. A settembre saremo impegnati nelle elezioni dei delegati di Cassa Forense e **vi invitiamo a sostenere i nostri candidati Giulio Fustinoni e Sabrina Ghezzi**, che in virtù della loro preparazione e competenza sapranno ben rappresentare il foro bergamasco. Ovviamente non sono mancati i momenti di convivialità, ovvero sia l'aperitivo della sezione giovani del 7 giugno e la festa d'estate del 5 luglio, in cui, soprattutto durante la premiazione degli iscritti con 40, 30 e 20 anni di anzianità, abbiamo potuto toccare con mano l'affetto degli associati per l'APF.



Francesca Pierantoni

## Dal 4 al 6 ottobre il Congresso Nazionale Forense a Catania

Nella cornice etnea, dal 4 al 6 ottobre prossimi, va in scena il XXIV Congresso Nazionale Forense dal titolo "Il Ruolo dell'avvocato per la democrazia e nella Costituzione". Il Congresso è la "Massima Assise" dell'avvocatura, convocata dal CNF almeno ogni 3 anni, ed è costituita dai delegati congressuali, eletti presso ogni Ordine nel numero di 1 ogni 500 iscritti, o frazione pari o superiore al numero degli iscritti all'Ordine meno numeroso. Rispetto al passato i delegati sono in numero inferiore e per il Foro bergamasco, oltre al Presidente dell'Ordine degli Avvocati che è delegato di diritto, ricorderete che ne sono stati eletti 4, 2 dei quali espressione di APF, che avranno il compito di assistere al dibattito e, all'esito, esprimere il voto sui deliberati aventi a oggetto solo i temi congressuali: la costituzionalizzazione della figura e del ruolo dell'avvocato e relativa proposta normativa; l'analisi dei contenuti di una eventuale proposta normativa

concernente la figura del cosiddetto avvocato monocommittente; la proposta di un Nuovo Codice di procedura civile; la proposta di revisione della normativa che ha introdotto la società di capitali fra e/o con avvocati; la proposta per il definitivo chiarimento della natura giuridica dell'Ordine forense; la revisione del regolamento-statuto congressuale approvato nel corso del XXXIII Congresso Nazionale Forense di Rimini. Le proposte di deliberato, superato il vaglio della commissione che ne verifica l'attinenza ai temi congressuali, saranno votate dalla massima Assise. A conclusione del Congresso i delegati eleggeranno su base distrettuale i componenti dell'OCF, istituito per dare attuazione ai deliberati congressuali.

# Più personale per il Tribunale di Bergamo e il Giudice di Pace!

*Lo scorso 15 giugno, presso la Sala Viterbi della Provincia di Bergamo, Apf ha incontrato rappresentanti della stampa e della politica bergamasca. Un'occasione per presentare alcune problematiche con cui gli avvocati si scontrano ogni giorno. Segue il comunicato condiviso con stampa e politica.*

**G**li organici sottodimensionati sono all'origine di disservizi, che richiedono una soluzione non più rinviabile, sia perché determinano un allungamento dei tempi della giustizia, sia perché ostacolano l'attività professionale degli avvocati, con conseguente danno per i cittadini. In particolar modo desta preoccupazione la condizione organizzativa dell'Ufficio del Giudice di Pace, soprattutto per la mancanza di personale. Ci riferiamo, in particolare, al **Giudice di Pace Penale**, dove la carenza della pianta organica impedisce il regolare svolgimento delle udienze e, quindi, l'efficace espletamento della funzione giurisdizionale. Più precisamente manca un cancelliere fisso. L'unico presente, applicato per un solo giorno a settimana, andrà in pensione a breve e verrà sostituito da un altro cancelliere applicato sempre per un solo giorno a settimana. Inoltre l'ufficio ha già perso uno dei due nuovi assistenti giudiziari arrivati, che a distanza di pochi giorni dal suo insediamento ha vinto un altro concorso pubblico ed è passato ad altra amministrazione. L'assistente rimasto, oltre a doversi occupare di tutta l'attività di cancelleria, notifiche comprese, da settembre, data in cui verranno reintrodotte quattro udienze a settimana, alla mattina sarà occupato per quasi tutta la settimana in udienza. Ad onor del vero si sta pensando di applicare il personale della cancelleria civile per l'attività d'udienza, ma anche tale soluzione va ad impoverire l'organico della sezione civile, di per sé già insufficiente. A tutto ciò si aggiunga che i Giudici in attività sono cinque, su una pianta organica di 19, e a breve potrebbero diminuire. **Si ravvisa, di conseguenza, l'urgenza di potenziare l'organico sia della cancelleria che dei Giudici di Pace, pena la paralizzazzione dell'attività d'udienza con eliminazione di fatto del primo grado di giudizio per gran parte di cittadini.**

Gravi difficoltà organizzative si ravvisano anche nell'**ufficio delle esecuzioni mobiliari** per quanto riguarda la gestione dei pignoramenti presso terzi, dove allo stato attuale per avere la fissazione dell'udienza di comparizione bisogna attendere anche più di otto mesi. I ritardi sono dovuti essenzialmente a due ordini di motivi. In primo luogo la carenza del personale di cancelleria consente di preparare un numero limitato di fascicoli per l'udienza. Infatti gli assistenti giudiziari stampano tutti i documenti del fascicolo telematico per renderli disponibili al giudice per la data d'udienza e tale attività comporta un notevole dispendio di tempo.

In secondo luogo il **Tribunale di Bergamo non riconosce ai Giudici Onorari un'indennità aggiuntiva oltre le cinque ore di udienza**. Di conseguenza i Giudici Onorari in servizio trattano mediamente 36 fascicoli a settimana, smaltendo all'anno 1584 procedimenti, contro i 3000 – 3500 iscritti a ruolo all'anno. Si accumula, quindi, un arretrato di circa 1000 – 1500 fascicoli all'anno. È entrato in funzione un sistema che consente di avere la certezza della data di udienza, che dovrebbe essere fissata tra ottobre e novembre 2018. Resta il fatto che **bisogna smaltire l'arretrato che si è accumulato e che si sta accumulando**. La situazione che si è venuta a creare ovviamente determina dei ritardi irragionevoli nella procedura di recupero del credito, con la conseguenza che nell'attesa della prima udienza si possono verificare degli imprevisti, come ad esempio il fallimento del debitore o del creditore stesso. Tutto ciò è inadeguato a supportare un tessuto economico, che rappresenta la quarta o la quinta provincia più industrializzata d'Italia.

Anche in questo caso, pertanto, è urgente un intervento per adeguare l'organico della cancelleria delle esecuzioni mobiliari e immobiliari. Da ultimo preoccupante è anche la situazione dell'**Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato**, sia presso il **Giudice di Pace** che il **Tribunale**. I compensi dei difensori presso il Giudice di Pace non vengono corrisposti da quasi ormai tre anni e mezzo per la mancanza di un funzionario, l'unica figura professionale abilitata all'esecuzione di tale mansione. Disservizi si registrano anche presso il Tribunale, dove i ritardi nei pagamenti superano l'anno e a breve subiranno ulteriori allungamenti a causa del pensionamento dell'unico funzionario. Tali ritardi implicano una lesione sensibile del diritto di difesa con grave danno per i cittadini, siano essi imputati o persone offese. Infatti, a prescindere dalla quantificazione del compenso liquidato, a volte ingiustificatamente basso e lesivo dell'onore e del decoro della nostra professione, l'eccessivo ritardo nei pagamenti indebolisce il difensore, ne mina alla base la motivazione e lo rende più vulnerabile e indifeso nei confronti della giurisdizione. A tutto ciò si aggiunga che i disservizi legati al sistema del patrocinio a spese dello Stato contribuiscono a far scemare grandemente l'effettività della tutela della persona offesa per taluni gravi reati, per cui il patrocinio a spese dello Stato è garantito indipendentemente dal reddito, come ad esempio i maltrattamenti in famiglia, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la violenza sessuale, gli atti persecutori, nonché alcuni gravi reati commessi in danno di minori. **È, quindi, indispensabile che si provveda quanto prima all'integrazione dell'organico del Tribunale con l'invio di due funzionari addetti alla liquidazione del patrocinio a spese dello Stato presso il Tribunale e il Giudice di Pace.**

# Le reazioni della politica



La rassegna stampa

Con l'incontro del 15 è stata buona la rappresentanza dei parlamentari bergamaschi con i deputati Stefano Benigni, Elena Carnevali ed Alessandro Sorte, insieme ai membri del Senato Antonio Misiani, Alessandra Gallone e Simona Pergreffi. Presente anche il primo cittadino. Riportiamo alcuni interventi.



**Sindaco di Bergamo Giorgio Gori:** «A Bergamo sono già state assegnate 15 persone nei mesi scorsi. Attraverso un protocollo abbiamo cercato di facilitare la scelta della nostra sede dando la possibilità di alloggiare a canone convenzionato in appartamenti del Comune. Continuiamo come Comune a prestare al Tribunale figure che per quel che possono cercano di alleviare la situazione. Se i parlamentari vorranno muoversi per chiedere un intervento concreto del Ministro io sarò al loro fianco».

**Antonio Misiani**, senatore Pd: «Questa è una situazione indecorosa per una delle province più popolate e ricche della Lombardia. Soffriamo di una carenza figlia di un'inerzia ventennale. Qualcosa si è mosso nella stagione più recente. Nella scorsa legislatura abbiamo lavorato con spirito di squadra, credo che dobbiamo seguire lo stesso approccio. Noi siamo a disposizione per continuare a fare la nostra parte».




**Alessandra Gallone**, senatrice Forza Italia: «Per prima cosa serve risolvere l'emergenza. Come parlamentari bergamaschi dobbiamo andare tutti insieme dal nuovo Ministro per cercare le soluzioni. Poi c'è un percorso che si potrebbe riprendere: chiedere per Bergamo lo status di Città Metropolitana, riconoscimento che dovrebbe permetterci di ottenere ulteriori risorse».

**Elena Carnevali**, deputata Pd: «L'ultimo concorso porta la data del 26 aprile. L'organico atteso tuttavia non è sicuramente sufficiente: vanno riviste infatti le piante organiche. Il nostro impegno c'è, ma serve anche quello di chi oggi siede in maggioranza. Riguardo al patrocinio gratuito non sapevamo che i tempi di attesa fossero così lunghi. Serve una soluzione in quanto è uno strumento che protegge le persone più fragili».



**Simona Pergreffi**, senatrice Lega. «Bergamo deve alzare la testa e farsi sentire a livello nazionale. Dobbiamo unire le forze e andare diretti a parlare con il Ministro. Mi ha preoccupato sentire che un professionista dopo 3 anni e mezzo di attese possa perdere le speranze di vedere il proprio compenso. Sono preoccupata anche per i ritardi dovuti alla mancanza del personale e per la situazione degli spazi. Ci adopereremo per smuovere le acque il prima possibile e per attrarre risorse».

**Alessandro Sorte** deputato di Forza Italia: «Questo è un problema noto. Ringraziamo Apf per averci segnalato questa situazione e in particolare l'avvocato Bertino che ha fatto quello che occorre in questi casi: indicare agli eletti sul territorio le criticità. Noi abbiamo raccolto le istanze e le condivideremo nelle sedi competenti. Cercheremo di portare più personale a Bergamo. Sappiamo che non è facile, Bergamo dovrà fare squadra».



## Ora tocca alla politica



Barbara Bari

Buona la partecipazione alla conferenza stampa organizzata dall'Associazione Provinciale Forense sulle problematiche di funzionamento degli Uffici Giudiziari di Bergamo. Giovanni Bertino ed il nuovo direttivo hanno avuto il merito di riuscire a riunire politici bergamaschi di tutti gli schieramenti con l'unico obiettivo di valutare le azioni da compiere per risolvere i problemi e le inefficienze del Tribunale di Bergamo. L'evento, per il vero, ha assunto i caratteri della tavola rotonda più per volere degli stessi politici, ognuno dei quali ha tenuto ad intervenire personalmente sull'argomento. Il leit motif è stata la promessa fatta da tutti gli intervenuti di segnalare nelle sedi centrali competenti le problematiche che sono emerse nel corso della riunione. Si tratta per lo più di problemi organizzativi che trovano la loro origine nel sottodimensionamento degli organici che da anni causa disservizi e che richiedono una soluzione non più rinviabile. Con approcci, purtroppo più o meno identici, tutti i politici hanno manifestato una certa sensibilità all'argomento. Nessuno è mancato alla promessa di farsi portavoce a Roma dell'esigenza di implementare l'organico del Tribunale di Bergamo. Qualcuno si è anche lanciato in originali rivisitazioni dell'organizzazione territoriale dei Tribunali, attraverso l'eliminazione della Corte di Appello di Brescia con accorpamento a Milano. Promesse ed idee

che hanno contenuti concreti e condivisibili, ma che per trovare attuazione devono essere valutate innanzitutto dal Ministero, come i politici si sono impegnati a fare. Il Direttivo di Bertino ha dimostrato di riuscire a trovare un denominatore comune alla politica locale, che è oggi informata sulle esigenze ed inefficienze del sistema in cui lavoriamo. Tocca ora alla politica trasformare in fatti le promesse.

# L'associazione in prima linea

per l'evoluzione tecnologica della professione  
e la salvaguardia del buon funzionamento della giurisdizione

**I**l Congresso di ANF tenutosi a Palermo dal 24 al 27 maggio 2018 è stato di primaria importanza per la rilevanza data alla necessità che la professione si evolva tecnologicamente e contemporaneamente si interessi alla salute e al buon funzionamento della giurisdizione sia civile sia penale. Analogo successo non ha avuto la discussione sull'evoluzione organizzativa dell'associazione, che ha avuto un esito parzialmente infruttuoso. In merito al primo tema, il Congresso ha evidenziato l'importanza che l'avvocato sia sempre più consapevole dell'importanza della tecnologia all'interno della professione, non solo imparando a conoscere il mondo dell'intelligenza artificiale, ma anche le opportunità fornite dai big data e dalla blockchain.

L'avvocato in evoluzione deve essere anche in grado di modificare la gestione dei rapporti lavorativi e dell'organizzazione della professione.

In tale ottica durante il congresso di Palermo si è ribadita la necessità di tutelare l'avvocatura in regime di monocommitenza, sia tramite l'inserimento di tutele minime nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sia attraverso l'eventuale abolizione dell'incompatibilità tra professione forense e rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un altro avvocato. Il Congresso ha, inoltre, confermato l'interesse di ANF per le società tra avvocati anche multidisciplinari e con socio di capitali e l'impegno dell'associazione per la soluzione delle problematiche previdenziali alle stesse connesse, soprattutto per quanto riguarda la determinazione del contributo integrativo e di quello soggettivo da versare a Cassa Forense. A Palermo si è inoltre puntualizzato che l'interesse di ANF per l'evoluzione dell'avvocatura non fa venir meno l'impegno dell'associazione nella giurisdizione, attraverso ad esempio il miglioramento del processo civile, la sua semplificazione e il suo adattamento al processo civile telematico. Per quanto riguarda, invece, l'organizzazione interna di ANF, come sopra anticipato, il Congresso ha avuto un esito in chiaro scuro. Da un lato si è ottenuto un risultato positivo sul tema delle specializzazioni, tramite l'approvazione di una mozione che riconosce il loro valore strategico per l'associazione. La formazione ormai da anni riveste un ruolo fondamentale per le associa-

zioni territoriali aderenti ad ANF e per ANF stessa, che nell'ultimo anno ha attivato una piattaforma di e-learning. Tuttavia quello che mancava era una decisa virata verso la formazione specialistica, già intrapresa, per esempio, da APF, che da anni ha attivato al suo interno delle sezioni specializzate.

Il processo di evoluzione di ANF verso il mondo delle specializzazioni, iniziato sin dal Congresso Straordinario di Pescara del 2010, tramite l'introduzione nello statuto della possibilità di creare sezioni specializzate all'interno di ANF, si è completato a Palermo, dove lo Statuto è stato nuovamente modificato prevedendo che ANF promuova la formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento al profilo specialistico. L'ANF in tal modo in futuro potrà organizzare corsi per il conseguimento e non solo per il mantenimento del titolo di specialista, secondo le procedure di cui all'art. 9, l. 247/2012. Durante il Congresso ANF ha deciso di dare il proprio contributo approvando anche una mozione, che propone un possibile elenco di specializzazioni da inserire nel decreto del Ministro della Giustizia attuativo dell'art. 9, l. 247/2012, dichiarato illegittimo sul punto dal Consiglio di Stato e recentemente riformulato dal Ministero della Giustizia, che lo ha inviato al CNF per il suo parere. D'altro canto è, invece, risultato infruttuoso il dibattito in merito alle modifiche dell'organizzazione interna di ANF, necessarie per adeguare l'associazione all'evoluzione della professione forense. In particolare non si è riusciti ad approvare la proposta di modifica statutaria, che prevedeva l'istituzione all'interno del Consiglio Nazionale di commissioni permanenti sulle materie più importanti. Tale modifica è evidentemente fondamentale per consentire ad ANF di avere un'elaborazione tempestiva e qualitativamente elevata sulle principali materie della politica forense ed essere così maggiormente incisiva nei rapporti con le istituzioni forensi e con la politica. Per fortuna non è detta l'ultima parola, perché APF si impegnerà affinché la riorganizzazione del Consiglio Nazionale venga perseguita tramite la modifica del Regolamento di funzionamento del Consiglio Nazionale.

Giovanni Bertino

# Anf: la conferma di Pansini segretario e la posizione di Apf



Ennio Bucci

**A**ll'esito dell'VIII Congresso nazionale di Anf, tenutosi a Palermo dal 24 al 27 maggio 2018, il Presidente avv. Marcello Pacifico ha convocato il Consiglio Nazionale Anf il giorno 30 giugno 2018 a Roma per l'elezione dei nuovi organi dirigenti di Anf, in particolare del Segretario Generale, che ha la rappresentanza politica, legale e amministrativa dell'associazione, del Direttivo che lo coadiuva, del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio Nazionale Anf. A norma di statuto l'elezione del Segretario Generale e del Direttivo Nazionale avviene a scrutinio segreto con unica votazione sulle proposte di composizione dell'organo e di indicazioni programmatiche fornite dai candidati alla carica di Segretario. Di fatto, in tutti i sette precedenti Congressi di Anf non vi era mai stata pluralità di candidature e l'elezione del Segretario era avvenuta per approvazione da parte del Consiglio Nazionale dell'unico candidato proposto. Questa volta vi è stata una novità.

Pochi giorni dopo la chiusura del Congresso di Palermo è stata pubblicamente annunciata la candidatura del consigliere nazionale Fedele Moretti dell'A.T.A. di Taranto, già componente del Direttivo Nazionale uscente. Quasi contemporaneamente il Segretario uscente Luigi Pansini (dell'A.T.A. di Bari) ha presentato la sua nuova candidatura alla segreteria dell'associazione, con l'indicazione delle sue linee programmatiche per il secondo mandato. Il Direttivo di Apf, con un comunicato diffuso a tutte le associazioni territoriali di Anf, ha espresso giudizio positivo sul fatto che l'elezione del Segretario fosse preceduta, per la prima volta, da una pluralità di candidature, ed ha chiesto che ogni candidato provvedesse a chiarire il proprio programma e la "squadra" del Direttivo. Nel prosieguo del mese di giugno si è verificato un duplice colpo di scena; da un lato, Fedele Moretti ha ritirato la propria candidatura e, dall'altro lato, pochi giorni prima del Consiglio Nazionale del 30 giugno, Marco Lepri, dell'A.T.A. di Roma, ha presentato la sua candidatura con un comunicato recante le sue "indicazioni programmatiche". Il Consiglio direttivo dell'Apf,

dopo un'ampia discussione con i Consiglieri nazionali Anf iscritti ad Apf, ha deliberato di chiedere ai suddetti consiglieri di sostenere la candidatura di Marco Lepri, ritenendo il suo programma "più completo e condivisibile" rispetto a quello predisposto da Pansini, con particolare riferimento ad una posizione "non alternativa" di Anf rispetto al C.N.F. e agli Ordini Forensi, alla fondamentale importanza della formazione anche specialistica per la crescita dell'associazione, all'organizzazione del lavoro nel Consiglio Nazionale mediante commissioni permanenti, all'implementazione della gestione telematica di Anf ai fini della riduzione delle spese, ed alla delineazione di una politica previdenziale di Anf in vista del rinnovo del Comitato dei delegati della Cassa Forense. Nel Consiglio nazionale Anf del 30 giugno 2018 Luigi Pansini è stato rieletto Segretario Generale con 97 voti a favore rispetto ai 54 voti a favore di Marco Lepri, il quale, nel dibattito che ha preceduto l'illustrazione delle sue indicazioni programmatiche, ha affermato che la sua candidatura non aveva il significato di una contrapposizione a quella di Luigi Pansini, ma di stimolo e di sottolineatura di alcuni punti programmatici particolarmente importanti, corrispondenti sostanzialmente a quelli sinteticamente elencati nel deliberato del Direttivo di Apf sopra richiamato. Il nuovo direttivo di Anf guidato dal Segretario Luigi Pansini è composto dagli avvocati Francesco Mazzella (Napoli), Donata Giorgia Cappelluto (Parma), Paola Fiorillo (Salerno), Valeria Rodelli (Lecce), Urbano Rosa (Firenze), Giampaolo Di Marco (Vasto), nonché dal Tesoriere Giuseppe Fino (Bologna). Nel corso del Consiglio nazionale del 30 giugno l'ufficio di presidenza di Anf è stato rinnovato con l'elezione del nuovo Presidente Giovanni Delucca (dell'A.T.A. di Bologna) e dei due Vice-Presidenti Franco Uggetti (ex Presidente Apf) e Federica Mariottino (dell'A.T.A. di Napoli).



**LE SCELTE DI APF**

## Perché non due?



Carlo Dolci

Riprendo il discorso iniziato nel numero scorso. Gli avvocati genericamente preparati sono quasi sempre capaci di affrontare argomenti nuovi e situazioni le più disparate. Anche per loro però serve l'esperienza, un aggiornamento continuo e lo studio accurato di regole e situazioni particolari mai affrontate.

Alla Cassa non occorrono specialisti, ma persone di esperienza la più ampia possibile e che abbiano dimestichezza con i numeri. Dimestichezza che non sempre si concilia con la cultura per lo più umanistica degli avvocati (ma forse non è più così).

Con tutta sincerità quando, nel lontano 1993 i colleghi del Consiglio dell'Ordine mi spinsero a presentarmi alle elezioni per la Cassa, le mie conoscenze sulla previdenza in generale e su quella forense in particolare erano minime, ma avevo fatto esperienze varie come amministratore pubblico e nelle istituzioni e associazioni forensi. Tutte attività che mi avevano costretto a leggere bilanci, a studiare l'organizzazione di enti e associazioni, a trattare argomenti che non sempre si affrontano nella professione. Cosa risultata utile per il mio impegno in Cassa Forense. La scelta che ha effettuato APF di proporre ai colleghi del Distretto due delegati come Giulio Fustinoni (che, oltre alle competenze specifiche già citate nel precedente articolo in tema di previdenza/assistenza/gestioni patrimoniali, ha esperienze importanti, a livello locale, come consigliere dell'Ordine e, a quello nazionale, come consigliere di ANF), e Sabrina Ghezzi (che ha esperienze professionali, oltre che nel diritto di famiglia anche come docente universitaria e nel campo associativo forense), ha tenuto conto proprio di queste esigenze: esperienze diversificate e competenze tecniche. Non dimenticando l'età, che, come dirò più sotto, ha un'importanza fondamentale nella scelta dei delegati. Perché chi va in Cassa deve sapere che dovrà collaborare a far funzionare un'azienda di quasi 300 dipendenti, che dovrà trattare con la finanza nazionale e internazionale, con ministeri e alti funzionari, con le altre Casse nazionali e straniere: una Cassa che riscuote per contributi vari poco meno di un miliardo e settecento milioni di euro all'anno, erogandone in trattamenti previdenziali e assi-

stenziali quasi 900 e ne mette da parte più di 800 (avanzi che hanno portato il suo patrimonio alla bella somma di 11 miliardi e rotti). E non è tutto, perché un'azienda come Cassa Forense esige che i delegati e gli amministratori abbiano le minime cognizioni necessarie per controllare i vari settori della sua attività: dall'informatica alla comunicazione, dall'immobiliare all'auditing interno e alla gestione del personale, dal fiscale agli appalti, e così via. Ecco perché lo Statuto di Cassa Forense stabilisce che i delegati devono avere almeno cinque anni di iscrizione ad un albo. Non è assolutamente condivisibile sostenere che si deve consentire anche ai neoiscritti la possibilità di candidarsi alle elezioni del Comitato dei Delegati. Sono anch'io dell'idea che si debba svecchiare il Comitato e che le nuove generazioni debbano essere adeguatamente rappresentate, ma un minimo di esperienza di vita forense è assolutamente necessaria per affrontare la gestione dei tanti problemi di una cassa come la nostra. I candidati di APF hanno esperienza e carattere adeguati al compito che li attende. E l'età adatta: dai 40 ai 60 anni. Perché il lavoro che li attende presuppone che abbiano alle spalle un'attività avviata e consolidata, a cui possano ritornare dopo l'esperienza previdenziale, evitando il pericolo di innamorarsi troppo del nuovo impegno. Solo così potranno mantenere il dovuto distacco e la necessaria obiettività nel giudicare pregi e difetti di Cassa Forense. Il ticket proposto da APF mi fa pensare che non sarebbe impossibile ripetere il risultato del 1999 quando furono eletti il sottoscritto e Raimondo Mascali. Basterebbe che il 50% degli avvocati bergamaschi andasse a votare.





## Dal 24 al 28 settembre si votano i delegati alla Cassa Forense

Visto l'approssimarsi delle elezioni che, ricordiamo, si terranno nelle mattine dal 24 al 28 settembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la sede del Consiglio dell'Ordine, abbiamo posto ai candidati bergamaschi Giulio Fustinoni e Sabrina Ghezzi alcune domande.



### Cosa ne pensate delle attuali modalità adottate da Cassa Forense in tema di comunicazione?

*Proprio recentemente Cassa Forense ha rivisto la modalità di funzionamento del suo "Information Center" e ha deciso di affidare il servizio in outsourcing alla società "Ecare" specializzata in questo settore. La nuova modalità costituisce certamente un passo importante per ampliare il servizio e, contemporaneamente, contenere i costi.*



*A titolo esemplificativo è importante evidenziare come gli orari vengano estesi in modo significativo: dalle 8.00 alle 21.00 da lunedì a venerdì ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00; Cassa Forense, inoltre, si sta attivando per raggiungere i colleghi anche via SMS, Whatsapp e Messenger.*

### Qual è la vostra posizione rispetto all'obbligatorietà dei minimi contributivi?

*I colleghi, soprattutto delle regioni da un punto di vista reddituale "meno fortunate", contestano, in particolare, il fatto che i "minimi contributivi" non siano riferiti al principio di progressività. A riguardo va ricordato che la Corte Costituzionale (nn. 173/1986 e 202/2006) ha affermato il principio che la contribuzione previdenziale non è assimilabile all'imposizione tributaria vera e propria in quanto avente la funzione di contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale degli interessati. La scelta di Cassa Forense di individuare dei minimi contributivi non "progressivi al reddito" è quindi costituzionalmente corretta.*

*Cassa Forense è l'imprescindibile Ente erogatore delle prestazioni previdenziali degli avvocati con ciò assumendo un onere di enorme importanza ma che spesso viene sottovalutato da colleghi preoccupati solamente di arrivare alla fine del mese e disinteressati al loro futuro pensionistico. È, invece, fondamentale che gli avvocati siano sempre più consapevoli di quanto sia importante una Cassa che garantisca il loro futuro e che abbiano a preoccuparsi non tanto dell'entità del contributo minimo che sono chiamati a versare ma del fatto che detta Cassa sia ben gestita ed amministrata da persone capaci e responsabili.*

### Cosa ne pensate delle modalità di investimento del patrimonio della Cassa?

*All'interno delle modalità di investimento mi piacerebbe portare un po' dell'esperienza professionale maturata con alcuni Fondi Previdenziali Integrativi, miei clienti, che hanno investito grossi importi per il tramite di importanti SGR specializzate in specifici settori di mercato, prevedendo, inoltre, "Commissioni di Performance" (c.d. fee) molto contenute.*

*Condivido le logiche adottate fin d'ora basate su un'ampia diversificazione del portafoglio quale elemento fondamentale per la riduzione dei rischi; anche se è giusto dire che alto resta negli investimenti di Cassa il c.d. "Rischio Italia".*

### In caso di elezioni quale sarà il vostro impegno?

*Il nostro impegno sarà duplice: sia a Roma all'interno delle Commissioni che ci verranno assegnate, sia a Bergamo, ove potremo offrire ai colleghi bergamaschi la nostra esperienza ed i nostri contatti con i funzionari di Cassa senza costringerli a rivolgersi a colleghi di altri fori o direttamente a Cassa Forense.*

## XXIV Festa d'Estate di Apf, premi per gli avvocati



Lo scorso 5 luglio, in occasione della Festa d'Estate presso l'agriturismo Sant'Alessandro (Albano Sant'Alessandro) sono stati assegnati riconoscimenti per alcuni soci di Apf. Nella foto di gruppo (da sinistra): Simona Mazzocchi, premiata per 20 anni di iscrizione all'associazione; Serena Invernizzi, premiata come neo mamma; Alessandro Zonca, 20 anni di iscrizione; Angelo Capelli, 20 anni di iscrizione; Egle Fabio, neo mamma; Sabrina Ghezzi, 20 anni di iscrizione; Alice Zonca, migliore avvocato nell'ultima sessione di esami del distretto della Corte di Appello di Brescia; Arturo Longobardi, 30 anni di iscrizione; Chiara Inigo, neo mamma; Laura Biffi, seconda classificata nella sessione di esami di avvocato del distretto della Corte di Appello di Brescia; Ernesto Tucci e Pier Enzo Baruffi, entrambi premiati per 40 di Apf. Sono stati premiati anche Michele ed Edoardo Pizzoccheri (20 anni).

**VERIFICA SITUAZIONE  
IMMOBILIARE - Visure Ipotecarie**

**CERTIFICAZIONI NOTARILI  
per Esecuzioni Immobiliari**

**DEPOSITO DEL TITOLO  
c/o Ex Conservatorie RR.II.**



**CredInfo - Consit Mangili Sibella S.r.l.**  
Via G. Galilei 1/A - 24050, Spirano (BG)  
Tel. 035 877205 - fax 035 87631  
info@credinfo.it  
[www.credinfo.it](http://www.credinfo.it)



# JURISPRITZANDO\_4.0

Quattro nuovi incontri  
dal taglio pratico e tecnico  
sulle ultimissime riguardanti  
la nostra professione.

**ORARIO** DALLE 18.00 ALLE 20.00  
**LOCATION** TASSINO CAFÈ  
LARGO NICOLÒ REZZARA, 6 - BERGAMO

La partecipazione sarà limitata a nr. 40 iscritti per ogni evento e sarà al costo di **EURO 10** per gli iscritti Apf in regola con il versamento della quota di iscrizione per il 2018 (iva non richiesta) ed al costo di **EURO 13** (iva incl.) per i non iscritti.

IL PREZZO È COMPRESIVO DELL'APERITIVO.



**27.09.2018**

**La procedura di liquidazione degli onorari dei difensori d'ufficio.**

Relatori avv. Francesca Cattaneo, (avv. del Foro di Bergamo, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo), avv. Giovanni Bertino, (avv. del Foro di Bergamo, Presidente di Apieffe e membro del Consiglio Nazionale di ANF)  
**NR. 2 CR. IN ORDINAMENTO FORENSE**

**25.10.2018**

**L'A,B,C della privacy: gli obblighi dell'avvocato e dello studio legale.**

Il convegno sarà tenuto dal dott. Francesco Stabile, (Cultore della materia presso la cattedra di informatica giuridica dell'Università degli studi Milano Bicocca).  
**NR. 2 CR. IN ORDINAMENTO FORENSE**

**15.11.2018**

**Tips & Tricks: trucchi e consigli linguistici per assistere i clienti all'estero.**

Il convegno sarà tenuto dall'avv. Marzia Zambon (avvocato d'affari bilingue specializzata in contrattualistica internazionale, diritto societario e compliance. Affermata docente e coach di Legal English).  
**NR. 2 CR. IN INGLESE GIURIDICO**

**06.12.2018**

**I procedimenti cautelari a tutela del credito e le garanzie del debitore in ambito civile e tributario.**

Il convegno sarà tenuto dall'avv. Attilio Baruffi (avvocato del Foro di Bergamo, esperto in materia di esecuzioni ed in diritto societario) dott. Raffaele Artina (dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'albo di Bergamo)  
**NR. 1 CR. IN DIRITTO CIVILE**  
**E NR. 1 CR. IN DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**



# Il diritto alla relazione di cura

## Scenari di fine vita, pianificazione delle cure e disposizioni anticipate di trattamento



Daniela D'Adamo

*Un convegno sul "Biotestamento", legge n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.*

Il 18 maggio di quest'anno il Dipartimento di Giurisprudenza (con il patrocinio dell'Associazione Provinciale Forense) ha organizzato un convegno sui temi della nuova legge n. 219/2017 in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Argomenti di grande attualità e delicatezza sono stati affrontati con un approccio "interdisciplinare" dai relatori. La presenza di esperti di varie discipline - il giurista, il medico, il bioeticista, il teologo, l'epidemiologo, il pedagogista - ha favorito il dialogo tra i saperi con l'obiettivo comune di riflettere sui problemi reali delle persone che vivono la malattia. Pur non mancando di sottolineare alcune criticità della legge n. 219/2017, i relatori hanno evidenziato come la normativa professi un diritto "gentile", e cioè un diritto che non ignora quel lavoro infinito della conoscenza dell'individuo; un diritto attento alla persona, che ammette le diversità, il punto di vista dell'altro. Responsabile scientifico e promotore dell'iniziativa è Massimo Foglia, ricercatore e docente di diritto privato nel nostro Dipartimento, nonché autore del libro *"Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico"* (Giappichelli, 2018), intervistato qui da Daniele Zucchinali.

### Intervista di Daniele Zucchinali

La legge n. 219/2017 è entrata in vigore il 31 gennaio 2018 dopo un'approvazione last minute del Senato. Che cosa prevede la normativa?

In media la chiamano legge sul "biotestamento", in realtà contiene molto di più. È una legge che disciplina la consensualità della relazione di cura: il consenso al trattamento medico (art. 1), il divieto di ostinazione irragionevole delle cure volto a preservare la dignità nella fase finale della vita (art. 2), il consenso prestato dalla persona minore o incapace (art. 3), le di-



Massimo Foglia.

sposizioni anticipate di trattamento (art. 4), la pianificazione condivisa delle cure (art. 5). Il dettato normativo è articolato, ma sullo sfondo si coglie chiaramente un filo conduttore.

### Quale?

Lo spirito "umanista" o "antropologico" di questa legge, che pone al centro la dimensione umana delle interazioni tra gli attori coinvolti. Si cura la persona e non la malattia. Al legislatore va riconosciuto il merito di aver scavato la superficie del consenso che si identifica con i moduli informativi per giungere al cuore della relazione di cura, al rapporto fiduciario tra il medico e il malato. La legge afferma infatti che il rapporto terapeutico «si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico» (art. 1, comma 2). Il consenso alle cure è un processo relazionale di decisione, ma la scelta terapeutica può dirsi ponderata e consapevole solo se l'incontro tra il malato e l'équipe sanitaria è autentico e sincero. La legge 219/2017 introduce in Italia le disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Lo strumento delle DAT svolge la funzione di proiettare la volontà del paziente nel futuro, affidandola alla collaborazione tra il medico e un fiduciario nominato dal disponente, ricreando così la struttura propria della relazione di cura. C'è ancora molta confusione sull'applicazione di questa norma, credo tuttavia che questi problemi troveranno presto una soluzione, quel che conta è la possibilità data ai cittadini di accedere ad uno strumento, presente in tutte le principali legislazioni europee, che consenta di "traghetare" la volontà della persona nel futuro, con tutte le garanzie di revocabilità della dichiarazione e con un sostanziale ruolo del fiduciario, che dev'essere il ventriloquo del disponente.

### In cosa consiste, invece, la pianificazione condivisa delle cure?

Vi sono situazioni, come nel caso del paziente anziano, in cui la persona è affetta da una patologia cronica e invalidante, le cui condizioni a ogni ricovero successivo risultano sempre più gravi; oppure pazienti con prognosi infausta, caratterizzata da un'inarrestabile evoluzione della patologia sin alla fase terminale. In tutti questi casi, la legge 219/2017 consente la pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l'équipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella



Un momento del convegno promosso in Università a Bergamo.

condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità. La decisione della persona malata si inserisce, una volta di più, in un contesto relazionale che assume i tratti di un processo decisionale in cui sono attivamente coinvolti tutti i sanitari, ciascuno in base alle proprie competenze. E non solo per le necessarie valutazioni cliniche, ma anche per aiutare il paziente a comprendere quale potrà essere la prospettiva che più si avvicina all'immagine di Sé, quali cure rispetteranno la sua idea di dignità e quali invece saranno contrarie alle sue aspettative. È qui che avviene l'“incontro” tra il singolo sanitario che compone l'équipe ed il paziente, allorché il primo si avvicina alla persona malata con empatia e sincerità, e la informa, cercando di entrare nel suo universo di valori, di angosce, di paure, di desideri.

**C'è chi sostiene che la legge 219/2017 introduca nell'ordinamento italiano pratiche eutanasiche.** Chi afferma che rinunciare all'accanimento clinico equivale a “dare” la morte compie un salto logico di cui deve assumersi tutta la responsabilità. In Italia il divieto di eutanasia è dettato dalle norme del codice penale concernenti l'omicidio del consenziente (art. 579) e l'istigazione o l'aiuto al suicidio (art. 580). Se ne trova conferma nel Codice di deontologia medica (2014), che fa espresso divieto di atti *finalizzati* a provocare la morte del paziente (art. 17).

È, insomma, illecito aiutare il paziente «a» morire. È lecito, invece, aiutarlo «nel» morire. Si è soliti infatti affermare che scopo della medicina e del medico non sia soltanto di guarire o di procrastinare il più possibile la morte, ma anche di alleviare le sofferenze del malato. Se è vero che l'eutanasia aiuta «a» morire, di contro, la richiesta di interruzione di un trattamento sanitario *life-saving* non può essere avvicinata ad una richiesta di tipo eutanasico, non essendo ravvisabili trattamenti *finalizzati* a provocare la morte del paziente. La rimozione di “dispositivi medici” che tengono artificialmente in vita la persona che non vuole sottrarsi alla morte non equivale ad aiutarla «a» morire ma «nel» morire.

**La legge 219/2017 dispone che la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale devono considerarsi “dispositivi medici”, e in quanto tali possono essere rifiutati dal paziente. Non tutti sono d'accordo.**

Il punto di contrasto più insolubile nel dialogo fra cattolici e laici è che per la dottrina cattolica fra i “mezzi straordinari” non andrebbero annoverate le cure considerate di sostegno vitale, come la nutrizione o l'idratazione artificiale. Tuttavia l'opinione oggi prevalente nella comunità scientifica nazionale e internazionale è a favore della tesi secondo cui l'alimentazione e l'idratazione artificiali costituiscono a tutti gli effetti un trattamento medico. Le linee guida della Società Italiana per la Nutrizione Parenterale ed Enterale (2002) affermano chiaramente che si tratta di una «terapia medica» e non di «semplice assistenza». Quando si dice che sono “cibo e acqua” si fa uso di un linguaggio evocativo, giacché ciò che viene somministrato al paziente sono composti chimici, soluzioni e preparati che implicano procedure tecnologiche e saperi scientifici.

**L'adesione del medico al rifiuto del paziente di sottoporsi alla nutrizione o all'idratazione artificiale può configurare una forma di eutanasia “passiva”?**

La definizione più diffusa e completa di eutanasia è quella offerta dalla Associazione europea per le cure palliative, per la quale si definisce eutanasia «l'uccisione intenzionale di un individuo da parte di un medico, per mezzo della somministrazione di farmaci, in seguito alla richiesta volontaria e competente di tale individuo». Nel dibattito attuale il termine “eutanasia” si utilizza per indicare solo forme dirette o attive di uccisione del paziente, mentre l'eutanasia indiretta o per omissione è stata ridotta al rango di un generico rifiuto/rinuncia dei trattamenti sanitari. È corretto insomma parlare di forme di rifiuto all'accanimento clinico, non di eutanasia passiva. “Eutanasia” e “accanimento” obbediscono a due logiche diverse: l'eutanasia è comandata dalla logica della morte procurata, l'accanimento terapeutico è comandato dalla logica della vita, della vita a ogni costo.

# Il 19 settembre un convegno sull'a-b-c del praticante avvocato

**I**l Comitato Coordinatore della Sezione Giovani di APF è lieto di invitare tutti i praticanti e gli avvocati al primo convegno interamente dedicato alla figura del Praticante, che si terrà il giorno **19 settembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso la Sala Viterbi**, in via Tasso n. 8, quarto piano, Palazzo della Provincia. In tale occasione verranno affrontati i temi di maggior interesse che gravitano attorno all'universo della pratica forense: dalle questioni deontologicamente rilevanti attinenti alla serietà e all'effettività della pratica, a quelle relative alla congruità del compenso riconosciuto dal Dominus. Non solo, sarà anche l'occasione per approfondire le novità introdotte dalla riforma dell'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, nonché per analizzare le spese che il praticante è obiettivamente tenuto a sostenere ai fini del conse-

guimento dell'abilitazione. Al convegno interverranno l'avv. Giovanni Bertino, Presidente di APF; l'avv. Francesca Pierantoni, segretario dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; l'avv. Giulio Fustinoni, candidato quale delegato per Cassa Forense; il dott. Stefano Rigamonti, commercialista e, ovviamente, la nostra Portavoce, avv. Giada Gasparini, che relazionerà in merito all'esito di un'indagine compiuta nel Foro bergamasco.

Sarà sicuramente un'occasione importante, di aggiornamento, condivisione e riflessione, a cui siete tutti chiamati a partecipare! L'evento è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo con tre crediti.

È gradita cortese conferma della Vostra presenza mediante iscrizione all'evento (disponibile su Sfera), che, vista l'importanza del tema, è ad accesso gratuito per tutti!

## Un aperitivo per i giovani di Apf

Il 7 giugno, presso l'Art Café di Piazza Pontida, ha avuto luogo un aperitivo per presentare i nuovi componenti del Direttivo e del Comitato Coordinatore della Sezione Giovani dell'Associazione Provinciale Forense. Tali cariche sono, infatti, state rinnovate nel mese di aprile. Nell'augurare a tutti un buon lavoro, ringraziamo i numerosi colleghi che vi hanno preso parte e pubblichiamo alcune fotografie dell'evento. A presto con tante nuove iniziative!



## Striscia la notizia del... foro

Elezioni dei delegati al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania: votanti 166, schede valide 163, schede nulle 3. Su 1973 avvocati aventi diritto (8,42%). Più del 90% degli avvocati bergamaschi se ne frega di partecipare ai lavori di quello che la legge professionale, all'articolo 39, definisce un po' pomposamente "la massima assise dell'avvocatura italiana". Assise in cui si elegge l'Organismo Congressuale Forense (OCF), nostro organo di rappresentanza, che deve attuare i deliberati del Congresso. Cioè, deve interloquire con il sistema politico per sostenere i diritti e gli interessi dell'avvocatura. Poi ci si lamenta che la professione è in crisi, che l'amministrazione della giustizia non funziona, che gli organici di giudici e personale di cancelleria sono insufficienti e quasi sempre con un alto tasso di scopertura, che gli edifici non sono adeguati (e a Bari ci si arrangia mandando tutti in tenda!), che gli avvocati vengono considerati un ingombro, se non un ostacolo, alla amministrazione della giustizia e che, di conseguenza, i clienti diradano. E l'elenco di quello che non funziona potrebbe essere allungato all'infinito...o quasi. L'atteggiamento del foro bergamasco non è diverso da quello dei cittadini elettori che disertano le urne. Ma almeno quelli raggiungono, e a volte superano, il 60%. Percentuale che rapportata ai nostri iscritti significherebbe una partecipazione di circa 1200 votanti. Speriamo che alle elezioni per i nostri delegati alla Cassa, Giulio Fustinoni e Sabrina Ghezzi, elezioni che si terranno dal 24 al 28 settembre, gli avvocati bergamaschi partecipino in misura molto più consistente e che si rendano conto che mandare a Roma due colleghi che conoscono, stimano e possono tenere sott'occhio è un modo concreto per difendere i loro soldi e il loro avvenire.

Mauro Vitiello, già apprezzato presidente della sezione fallimentare del nostro Tribunale, e trasferito da poco a quello di Milano e poi alla Procura Generale della Cassazione, è stato nominato capo dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia. La giurisdizione perde un ottimo giudice acquisendo, forse, un bravo funzionario. Complimenti e auguri a Mauro Vitiello. Roma è una piazza difficile.

La conferenza stampa indetta da APF il 15 giugno ha avuto un ottimo successo: partecipazione di quasi tutti i partiti politici con i loro rappresentanti locali e nazionali con loro presa d'atto della situazione drammatica del nostro Tribunale e conseguenti promesse di intervento. Il riscontro sulla stampa si è avuto nella prima pagina cittadina de L'Eco di Bergamo. APF non si accontenterà del positivo risultato odierno, ma terrà in agenda l'avvenimento monitorando costantemente l'interessamento e le promesse.

Il RicciO



Apf incontra stampa e politica.

# La riforma della pratica forense



Avv. Margherita  
Gemma Tucci

**C**orsi obbligatori per praticanti avvocati e nuove modalità di accesso alla professione di avvocato.

La riforma tanto temuta è entrata in vigore! Il D.M. Giustizia 25 febbraio 2016 n. 48 ha abolito la possibilità di utilizzare i codici commentati durante le prove scritte dell'Esame di Stato per l'accesso alla professione forense! I candidati all'Esame di Stato del 2017 sono stati gli ultimi a poter beneficiare di questo strumento, grazie alla Legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244. Dalla sessione d'esame 2018 in poi verrà applicato l'art 46 della Legge professionale in base al quale: *"Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei*



Dott.ssa Valentina Rota

*testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali"*.

Un cambiamento non indifferente per i nuovi aspiranti avvocati, che dovranno "fidarsi ed affidarsi" solo alle proprie conoscenze giuridiche. Non solo. I candidati dovranno dimostrare, ora più che mai, di sapersi distinguere per le proprie capacità di ragionamento, argomentando in modo chiaro e semplice le questioni giuridiche sottese alle tracce proposte da Ministero della Giustizia nei tre giorni di svolgimento delle prove scritte, applicando al caso concreto gli istituti di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. L'Esame di Stato diventerà una sfida! Niente più codici tra le cui pagine trovare "la sentenza-soluzione del caso", ma solo fiducia nel proprio sapere.

Non tutti condividono questa novità. Alcuni ritengono si tratti di un nuovo metodo per fare "selezione", alcuni hanno timore che i Commissari d'Esame saranno ancora più severi nella correzione delle prove scritte rispetto a quanto non lo siano già. Insomma in molti hanno sollevato dubbi e perplessità.

Giusta o sbagliata che sia, la riforma ha introdotto delle nuove modalità d'esame che sottraggono ai candidati la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei codici commentati, ma che tuttavia consentono agli stessi di esprimere tutto il loro sapere giuridico, senza ridurre gli elaborati scritti a dei

meri "copia-incolla" di massime giurisprudenziali risolutive delle tracce d'esame.

Chiaramente questa scelta radicale non si sarebbe resa necessaria qualora le problematiche inerenti l'accesso eccessivo alla professione d'avvocato fossero state risolte in radice, mediante, ad esempio, una severa selezione dei candidati durante il percorso di studi universitario in giurisprudenza. Non rimane che fare un grandissimo "in bocca al lupo" a tutti coloro che avranno il coraggio di dimostrare che è ancora possibile superare questo esame, che è ancora possibile raggiungere quel traguardo lontano lontano che segna il punto di partenza della vita professionale di un avvocato.

Ma c'è di più! Questo 2018 verrà, infatti, ricordato come l'anno dei grandi cambiamenti anche per coloro, neo-laureati e non, che inizieranno il percorso di pratica forense dal prossimo 27 settembre 2018. Il D.M. Giustizia 9 febbraio 2018 n. 17 ha introdotto, per coloro che si iscriveranno al registro dei praticanti dalla data sopra richiamata, l'obbligo di frequentare corsi di formazione organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, da Associazioni Forensi o altri enti accreditati, per la durata minima di centosessantasei ore, per complessivi diciotto mesi, con frequenza obbligatoria pari all'ottanta per cento e con limitazione della frequenza on-line per una durata di cinquanta ore. Il corso dovrà prevedere poi due verifiche intermedie ed una finale, il cui mancato superamento non consentirà il rilascio del certificato di compiuta pratica, con conseguente obbligo di ripetizione dell'ultimo semestre di formazione da parte del tirocinante avvocato e della relativa verifica. La quota di iscrizione a tali corsi sarà interamente a carico dei praticanti avvocati, i quali, in alcuni casi, potranno beneficiare di borse di studio qualora particolarmente meritevoli o appartenenti alle fasce di reddito più basse. Ecco quindi la vita del "nuovo praticante avvocato"! Questi sono i nuovi "scogli" che dovranno essere affrontati e superati per potersi presentare alle prossime sessioni dell'Esame di Stato.

Anche rispetto a tali novità, molti hanno espresso delle perplessità: si teme infatti che il mancato superamento delle prove intermedie e/o finali dei corsi di formazione obbligatori allungherà ancora di più il periodo della pratica, nonché vanificherà, in parte, le aspettative sul possibile esito del percorso di studi universitario in giurisprudenza intrapreso da moltissimi studenti italiani. Quale sarà il risultato che questo vento di cambiamento porterà? Solo il tempo potrà dirlo.



## > OPUS 63

### 1 - Prelude

Se qualche folle volesse conoscere il mio pensiero sull'eterno confronto con le donne, risponderai parafrasando Giovannino Guareschi: *"Nella (vita civile) io (sono) in istato di superiorità rispetto a (loro) soltanto per quello che (riguarda) baffi (e barba): io porto i baffi (e la barba) e (voi) no! Ad ogni modo da domani (siete) autorizzate a portarli anche (voi)"*.

### 2 - Menuet

Dal saluto ai nuovi avvocati veneziani di Feliciano Benvenuti, avvocato amministrativista Rettore dell'Università Ca' Foscari per il triennio 1974-1977: *"La deontologia non è solo come ci si comporta correttamente con il cliente e con i giudici oppure quello che non si deve fare con i colleghi: non bisogna avere un'idea negativa della deontologia come elenco di ciò che non posso fare. La deontologia è uguale al fare, alla collaborazione tra i colleghi, con tutti i colleghi. È qualcosa di propositivo, di costruttivo, di fattivo. Qui a Venezia, dove ho iniziato e spero di terminare, ho trovato un foro di questo tipo grazie ad una educazione nei rapporti di colleganza e ad una complementarità tra i colleghi che segna uno stile: voi dovete entrarvi in punta di piedi e a*

*cappello basso coltivando tale spirito".* Anche a Bergamo era così. Lo è ancora?

### 3 - Clair de lune

Siamo entrati nella 'civiltà dell'elemosina'. Quando esco di casa, nel raggio di duecento metri mi salutano non meno di una decina di questuanti di vario colore e nazionalità. Salutano!? Alcuni salutano, altri propongono improbabili acquisti di paccottiglia varia, alcuni ti intrattengono con battute più o meno spiritose, altri, più mondani, ti chiedono un caffè. E allora perché meravigliarsi se Cassa Forense ci sventola sotto il naso ben dodici bandi 'caritatevoli' per colleghi sfortunati. Borse di studio per orfani e per studenti universitari; contributi per figli nati, affidati o adottati, per famiglie numerose e monogenitoriali, per l'ospitalità in case di riposo o istituti per anziani, malati cronici o lungodegenti e per figli in asilo nido e/o scuole materne, non dimenticando di contribuire all'acquisto di nuovi strumenti informatici per lo studio legale, all'acquisizione di specifiche competenze professionali o del titolo di cassazionista e all'acquisto della prima casa o dello studio professionale. Insomma la Cassa ci assiste, ci coccola, ci sostiene dalla culla alla tomba. Essi. Perché da sempre esiste e permane il contributo per le spese funerarie. Fortunatamente senza dover

concorrere a un bando: elargizione spontanea su documentata richiesta.

### 4 - Passepiéd

Indennità bis ai magistrati onorari che leggono la sentenza dopo cinque ore. Così su ItaliaOggi, che riporta un chiarimento della Direzione generale sulla giustizia civile del Ministero della Giustizia: *"Qualora la durata dell'udienza si sia protratta oltre le cinque ore, esclusivamente al fine di dar lettura alle parti della sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, provvedendo all'immediato deposito della stessa in cancelleria, il giudice onorario ha diritto alla liquidazione dell'ulteriore indennità prevista per le udienze protratte oltre la durata di cinque ore"*. Saremo attenti a controllare le statistiche su quante saranno d'ora in poi le sentenze in "protrazione". Ma nel comunicato emesso dopo la conferenza stampa, pubblicato a pagina 4, si legge che ai magistrati onorari non viene riconosciuta altra indennità se l'udienza supera le cinque ore. Orbene: che senso ha riconoscere la doppia indennità "esclusivamente" per la lettura della sentenza e non per altra attività giurisdizionale?

*Claude Debussy  
St. Germain-en-Lay  
30 giugno 2018*

### Avviso per i candidati all'Esame di Stato 2018

A tutti coloro che a dicembre 2018 vorranno sostenere la prova scritta per l'accesso alla professione forense, comunichiamo che negli ultimi giorni (ndr. stiamo chiudendo il giornale a fine luglio) sono trapelate numerose indiscrezioni in merito ad una "eventuale proroga" del D.M. Giustizia 25 febbraio 2016 n. 48. Ebbene sì! I candidati all'Esame di Stato potrebbero avvalersi ancora dei codici commentati per lo svolgimento della prova scritta. Attenzione! Potrebbero, perché nulla è ancora certo! A sostegno della proroga sono intervenuti sia i rappresentanti delle associazioni dei professionisti, come il Segretario Generale di ANF, avv. Luigi Pansini, sia gli esponenti di diversi partiti politici. Nel frattempo, in data 24 luglio 2018 è stato approvato il Decreto mille proroghe 2018, ma non vi è alcuna indicazione in merito alle modalità di svolgimento dell'Esame di Stato. Nulla è ancora ufficiale, ma auspichiamo che si possa al più presto fare chiarezza sulla questione. Cari aspiranti avvocato, siamo con voi in questa trepidante attesa! Forza e coraggio!

# Una settimana “tipo”

presso la Corte di Giustizia di Philadelphia



Valentina Dolci

**E**ra il 22 aprile quando varcavo la soglia del Palazzo di Giustizia di Philadelphia (PA), con me una quarantina di giuristi italiani (avvocati, giudici e laureandi in Giurisprudenza) alle prese con il servizio sicurezza della Criminal Justice Court. Alle 9 esatte eravamo pronti a vivere una delle più impressionanti esperienze della nostra vita: ogni lunedì, infatti, 600 cittadini americani (di ogni ceto, genere e professione) vengono chiamati a

partecipare alle selezioni delle giurie, convocati per assolvere al loro impegno civico di giurato partecipando attivamente all'applicazione della giustizia americana.

Davanti a me, nell'aula 506, quella mattina ce ne sono 60: neri, bianchi, medici, pensionati, studenti, operai ed una suora, a comporre quello che si definisce un panel. Uno alla volta i papabili giurati vengono chiamati ed interrogati dal Giudice: “Chi sei? Dove abiti? Cosa fai di mestiere? Hai precedenti di omicidi in famiglia? Hai familiari che lavorano nelle forze di polizia?” e così via: *accepted or striked*.

Il Prosecutor (pubblica accusa) e l'avvocato della difesa, come in un match di “indovina chi?”, selezionano i propri giurati ed alle 14 del medesimo giorno i 12 prescelti, oltre a 2 sostituti, sono seduti in aula pronti per affrontare il processo. Quel giorno, in aula, si tratta di omicidio, un omicidio avvenuto con dodici colpi di pistola in un quartiere periferico della città di Philadelphia, Pennsylvania, Stato dove vige la pena capitale. Proprio così, 12 comuni cittadini (più 2 supplenti) si trovano chiamati a decidere della vita di un loro concittadino. Tazza di caffè in mano, abiti di tutti i giorni, pinza tra i capelli e via... inizia la loro settimana da “giudici”.

Il giorno seguente, alle 9, siamo ancora lì, emozionati e nervosi come il giorno precedente; prima di entrare il nostro tutor (prof. avv. Stefano Maffei della Scuola di inglese giuridico Eflit) ci raccomanda nuovamente il silenzio e la discrezione: non sono ammesse manifestazioni verbali, facciali, gestuali di alcun tipo, non un sopracciglio alzato, né uno starnuto, è richiesto il massimo rispetto per la giuria e per la corte. Entrati in aula, protagonista della scena è il medico che ha ef-

fettuato l'autopsia sulla vittima, il quale mostra alla giuria il video del cadavere, indicando i fori di entrata ed uscita dei proiettili. Il mio viso è fisso sullo schermo, non un battito di ciglia né un respiro: non è un film, è tutto vero!

Lo stesso giorno si susseguono: il perito balistico (con tanto di valigetta contenente una pistola ed un bossolo scomponibile, al fine di spiegare cosa accade al proiettile dopo lo sparo), il detective, l'agente della locale Csi, la vicina di casa - testimone del fatto (con unghie smaltate e parrucca di ordinanza), il compagno di cella dell'imputato (in manette e casacca arancione), nervoso nel sostenere lo sguardo verso l'imputato. Il mercoledì gli ultimi testi, la requisitoria del Prosecutor e dell'avvocato del *defendant* e via... il processo si avvia al termine, la giuria ha tutti gli elementi per deliberare. Durante tutte queste attività l'imputato è stato presente in aula. È un ragazzo sulla trentina, di colore, che assiste e non disturba in alcun modo, ogni tanto chiede qualcosa nell'orecchio al proprio avvocato, ogni tanto si gira a guardare chi c'è fra il “pubblico”. In qualche occasione ho incrociato il suo sguardo. Chissà quali possono essere stati i suoi pensieri, certamente più agitati dell'apatia fisica mostrata. Venerdì 26, di quella stessa settimana, di quello stesso mese, di quello stesso anno, alle 15 il verdetto è pronto. Grazie ad una soffiata di un assistente del Giudice, veniamo avvisati che la giuria ha raggiunto il verdetto ed è pronta per comunicarlo. Dal vicino quartier generale dell'FBI, ove siamo in visita, molliamo tutto per correre a sentire la pronuncia del verdetto. Alle 17 di quel venerdì la giuria decideva della vita di una persona sino a 5 giorni prima sconosciuta, proclamando una condanna irrevocabile e non appellabile: *guilty*. La condanna inflitta, sulla base della legge vigente in Pennsylvania, è “*Life in prison without parole*”: carcere a vita senza possibilità di appello. Per il weekend, quindi, i giurati sono liberi di tornare alle loro vite.

Viaggio sensazionale, esperienza unica. Sicuramente gli Stati Uniti godono di un sistema giudiziario molto ben organizzato. Ma è un sistema dal quale prendere spunto? È un sistema che “funziona”? Il sistema rende più sicure le città americane? O fa diminuire il tasso di criminalità? Gli ultimi dati del Criminal Index pongono le città americane, in quanto a tasso di criminalità, “secondo solo al Terzo mondo”.



## Il potere del 56° piano



Neugel Percassi

**S**tiamo salendo al 56° piano della One Liberty Place di Philadelphia: sono emozionato, sto per visitare uno dei più importanti studi legali di Philadelphia. Ci siamo, si apre l'ascensore: sembra il set cinematografico di una delle serie televisive sugli avvocati più acclamate (Suits, Law and Order, ecc...). I quattro soci senior ed i trenta collaboratori ci accolgono come vecchi amici, con un ricco buffet e una dose di empatia alla quale non siamo abituati. Lancio uno sguardo attraverso le vetrate: il paesaggio è mozzafiato, a 250 metri di altezza, in mezzo ai grattacieli, tutto assume una dimensione diversa.

Incontro Larry, uno dei 4 soci senior, in compagnia del quale, qualche sera prima, ho avuto la fortuna di cenare. Una persona assolutamente alla mano. Mi saluta come se ci conoscessimo da anni e mi chiede se mi piaccia lo studio. "È pazzesco, posso trasferirmi domani?" rispondo.

Arriva il "momento formativo": Larry ci fa accomodare nella sala riunioni (siamo in 40, tutti seduti...) ed inizia a parlarci del sistema legale americano, soffermandosi in particolare sulla "discovery": un istituto pre-processuale, integralmente gestito e coordinato dagli avvocati, che vede una parte chiedere all'altra di produrre una serie di documenti, di rispondere ad una serie di domande scritte oppure di rendere una deposizione registrata. Lo scopo è preconstituire una prova acquisendola direttamente dalla controparte. Al termine di detta fase, il più delle volte, la parte inadempiente, colpevole, o comunque responsabile, si rende conto di quale possa essere l'esito di un eventuale giudizio lasciato all'alea di valutazione di una giuria e, pertanto, sceglie di trovare un accordo. Questa fase è interamente gestita dagli avvocati. Un compagno di viaggio chiede se vi sia sempre collaborazione da parte del soggetto intimato. Larry conferma, spiegando che il rischio conseguente alla mancata collaborazione è troppo alto, soprattutto in termini di conseguenze giudiziali ed economiche.

Viene avviato il proiettore e ci vengono mostrate 3 deposizioni reali. Larry ci espone le peculiarità dei singoli casi, sottolineando anche aspetti estranei al merito, rilevanti in termini di dimostrazione della colpevolezza. Una di queste deposizioni riguarda un allenatore di una squadra di baseball, accusato di aver mandato in campo un giocatore, nonostante il parere contrario della commissione medica, deceduto per un malore durante la partita. Nel rispondere alle domande l'allenatore evidenzia una palese difficoltà ad alzare lo sguardo verso l'obiettivo. Il motivo? Larry racconta di aver fatto sedere, accanto a sé, la vedova del giocatore influenzando, in questo modo, l'interrogato che, anche con il solo linguaggio del corpo, manifestava la propria colpevolezza.

Il tempo scorre velocissimo e Larry ci mostra molte altre cose che, per un avvocato del vecchio continente, risultano "spettacolari" oltre che



interessanti come, ad esempio, le perizie mediche di parte, simili a test di anatomia, con rappresentazioni grafiche molto più che efficaci e realistiche.

Al termine della "lecture" volgo nuovamente lo sguardo verso le vetrate: sta calando la sera ed iniziano ad accendersi le luci dei grattacieli accanto al "nostro", sembra davvero un film.

È finalmente possibile visitare lo studio: un museo, a partire dalle dieci chitarre elettriche appese in uno dei corridoi, tutte firmate da rockstar di peso (Bruce Springsteen, The Edge degli U2 per dirne un paio...) ai quadri originali di Mirò e Kandinsky, sino ai cimeli sportivi autografati dei Phillies e dei Sixers.

È tempo di saluti, ringrazio Larry lasciandogli il mio biglietto da visita e lui fa altrettanto, stringo qualche mano e mi ritrovo in ascensore: si torna con i piedi per terra.

Camminando verso l'hotel rifletto sulle mille informazioni ricevute da Larry, sulle immagini viste e sulla conclusione del suo intervento: "la discovery è una delle ragioni per cui, negli USA, il 98% delle liti non giunge in Tribunale ma si chiude con un accordo". Immagino gli effetti benefici che questo istituto avrebbe per la categoria degli avvocati, gli effetti deflattivi che avrebbe sul sistema giudiziario. Improvvisamente diverremmo, almeno a livello statistico, il Paese con meno liti giudiziarie a livello europeo, mentre la categoria degli avvocati assumerebbe un ruolo ancor più centrale, e determinante, nella gestione delle controversie. Da avvocato apprezzeri decisamente in quanto, troppo spesso, ho l'impressione di avere a disposizione solo armi spuntate o, comunque, poco efficaci. Ma è realistico pensare ad una "discovery" italiana? È ipotizzabile l'introduzione di un istituto del genere nel nostro sistema?

A distanza di 3 mesi da quel pomeriggio le risposte che ho avuto sono poco incoraggianti ma io sono ottimista, mi mancano solo 54 piani da scalare, uno alla volta, con l'aiuto di chi crede che cambiare sia possibile.

# Pari opportunità, un lungo cammino appena iniziato



Chiara Iengo

**N**egli ultimi anni la questione della tutela effettiva delle pari opportunità ha coinvolto un po' tutti i settori e finalmente, seppur con un certo ritardo, anche il nostro Ordine lo scorso anno ha indetto le elezioni per votare i componenti del Comitato per le Pari Opportunità sulla base di quanto disposto dalla Legge 247/2012.

Le attività di questo primo anno (e ultimo stante la scadenza al 31/12/2018) sono state numerose e finalizzate non solo all'eliminazione di ogni sperequazione di trattamento fondata sul genere, ma altresì a sensibilizzare l'opinione di tutti i soggetti coinvolti nell'ambiente della giustizia bergamasca su molti altri aspetti inerenti le pari opportunità con la precisa finalità di opporsi a qualsiasi tipo di discriminazione (anche attraverso l'istituzione di un premio al Collega, alla Collega o allo Studio Legale che si siano distinti, nel corso degli anni, per l'adozione di una politica di rispetto delle pari opportunità).

Dapprima sono stati organizzati alcuni convegni (il primo tenutosi a novembre dello scorso anno a carattere più generale sulle pari opportunità, a seguire sui diritti LGBTI, sull'uso del linguaggio, sul riconoscimento della protezione internazionale e sulla disabilità). È stato stilato un protocollo di buone prassi che è stato accolto con favore dal Presidente del Tribunale Dott. Cesare De Sapia, dal Procuratore della Repubblica Dott. Walter Mapelli nonché dal nostro Consiglio dell'Ordine e che regola, tra le altre cose, la tutela della maternità e della paternità in relazione all'attività forense. È stato espressamente richiesto al Presidente del nostro Tribunale di valutare la possibilità di dedicare uno spazio all'interno degli Uffici Giudiziari di Via Borfuro all'allattamento sia per le Colleghe e i Colleghi che si trovino a dover conciliare con molta fatica la propria attività professionale con le esigenze di nutrimento e accudimento dei figli molto piccoli, sia per i cittadini che si debbano recare in Tribunale per essere sentiti come testimoni o in quanto parti dei processi e che debbano portare con sé e allattare i propri figli. Tutelare a 360 gradi i diritti delle mamme e dei papà nonché dei loro figli proprio all'interno del luogo che per sua natura è deputato alla tutela dei diritti sarebbe uno

dei segnali più forti di civiltà e di rispetto delle pari opportunità. Al vaglio del Comitato in questo momento vi è anche e soprattutto la critica situazione degli uffici del Giudice di Pace e dell'UNEP, ora situati in via Sant'Alessandro in un edificio che in quanto a barriere architettoniche non è secondo ad altri. A distanza di due anni esatti dal trasloco dei suddetti uffici presso la nuova (si fa per dire) sede ancora ci si domanda perché nessuno dei soggetti coinvolti si sia preoccupato di valutare (e risolvere) preliminarmente i gravissimi problemi di accessibilità della struttura. Infine non è mancata l'apertura di un indirizzo di posta elettronica finalizzato oltre che a comunicare tutte le iniziative del Comitato, anche e soprattutto per ricevere suggerimenti o segnalazioni - [pariopportunita@avocatibergamo.it](mailto:pariopportunita@avocatibergamo.it). Si continuerà a parlare di pari opportunità fino a che l'ultima discriminazione non sarà stata eliminata, si potrà smettere di operare solo allorquando la mentalità delle persone sarà cambiata e quando preoccuparsi di tutelare e rendere effettive le pari opportunità sarà diventato un argomento non più necessario. Per raggiungere questo obiettivo rispetto al quale oggi siamo ancora molto lontani non è sufficiente il lavoro degli organismi di parità nei vari ambienti, ma è necessario che il cambiamento arrivi dalle persone, che il modo di pensare dei singoli sia diverso, sia consapevole che se le differenze sono una risorsa, allo stesso modo le opportunità devono essere uguali per tutti.



Lo "Sportello contro la violenza sulle donne" al Lazzaretto.

## IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELLE PROCEDURE SELETTIVE PUBBLICHE E IL CONTEMPERAMENTO CON IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA

Il principio di rotazione nelle procedure selettive pubbliche trova fondamento nell'esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non sia elevato. Quindi, posto che il principio di rotazione è stato affermato allo scopo di evitare posizioni di privilegio in capo al gestore uscente, se esso dovesse essere inteso nel senso che quest'ultimo possa sempre e comunque essere invitato, la previsione non avrebbe alcun senso. Né sarebbe idoneo ad attribuirgli significato il mero fatto di invitare altri soggetti, oltre ad esso (il che è frutto del diverso principio per cui non può esservi l'affidamento diretto senza almeno un confronto concorrenziale), per cui l'interpretazione che potrebbe rappresentare l'equo contemperamento dei due principi (rotazione e massima concorrenza) pare essere quella che ammette l'invito anche del gestore uscente, purché ciò trovi motivazione nella presenza di particolari condizioni che debbono essere esplicitate nel provvedimento che individua le ditte da invitare.

**T.A.R. LOMBARDIA, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, SEZ. SECONDA – SENTENZA N. 354 DEL 26 MARZO 2018, Alessandra Farina (Presidente), Mara Bertagnolli (Consigliere, Estensore), Antonio De Vita (Consigliere)**  
 (massimata da Gloria Invernici)

## IL DINIEGO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA È LEGITTIMO NELL'IPOTESI IN CUI IL MANUFATTO ABUSIVO SIA IDONEO AD ALTERARE L'ECOSISTEMA, COSTITUENDO OSTACOLO ALLA NATURALE MIGRAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA.

Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, l'autorità preposta alla tutela del vincolo deve manifestare nel provvedimento adottato piena consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla realizzazione delle opere edilizie, non solo in termini di materiale compromissione dell'area, ma anche in vista dell'esigenza di evitare ogni alterazione o sconvolgimento per la fauna e la flora che concorrono a formare quell'ecosistema di pregio. Pertanto sono legittimi il diniego al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed il successivo ordine di ripristino successivo alla realizzazione di una recinzione abusiva, qualora emerga che tale manufatto sia idoneo ad alterare l'ecosistema, costituendo ostacolo alla naturale migrazione della fauna selvatica.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, SENTENZA DEL 14 GIUGNO 2018 N. 3661.**  
 (massimata da Margherita Gemma Tucci)

## SUPER PARTES AMMINISTRATIVO

a cura di APF Sezione Giovani e Avv. Giorgio Nespoli

## IN PRESENZA DI UN ABUSO EDILIZIO REALIZZATO SU TERRENO DI PROPRIETÀ ALTRUI LA MISURA SANZIONATORIA TIPICA È LA RIMOZIONE DI QUANTO REALIZZATO

"... l'art. 37 del D.P.R. n. 380 del 2001 prevede la sanzione pecuniaria in caso di interventi edilizi compiuti in assenza o in difformità della segnalazione certificata di inizio attività, ma ciò sul presupposto, desumibile dal complesso delle disposizioni sanzionatorie, che l'intervento sia realizzato su un'area che è nella disponibilità del soggetto che effettua l'intervento. Quando invece si realizza un'opera che incida sul terreno altrui (a maggior ragione su una strada), la misura sanzionatoria tipica è la rimozione di quanto realizzato. Ne consegue che, a prescindere da quale fosse, nella specie, il titolo edilizio necessario, il rimedio applicabile è conforme al complesso delle disposizioni di regolazione della materia..."

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI, SENTENZA DEL 7 GIUGNO 2018, N. 3454.**  
 (massimata da Margherita Gemma Tucci)

## SUSSISTE L'ONERE DI IMPUGNARE IMMEDIATAMENTE LE PREVISIONI DELLA LEGGE DI GARA, SIA "ESCLUDENTI" CHE TECNICO-ECONOMICHE, LADDOVE ESSE RENDANO REALMENTE IMPOSSIBILE LA PRESENTAZIONE DI UN'OFFERTA

"... sussiste l'onere di immediata impugnazione del bando di gara pubblica per contestare clausole che siano impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, ovvero che rendano ingiustificatamente più difficoltosa per i concorrenti la partecipazione alla gara. In siffatti casi, già la pubblicazione del bando genera una lesione della situazione giuridica per chi intenderebbe partecipare alla competizione ma non può farlo a causa delle suddette clausole che assume irragionevoli i sproporzionate per eccesso (Consiglio di Stato, sez. V, 26 giugno 2017, n. 3110). ... Nel tentativo di enucleare i casi in cui tale evenienza può verificarsi, sono state evidenziate, tra le altre, le seguenti ipotesi: - le regole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; - le previsioni che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; - le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; - l'imposizione di obblighi contra ius; - le gravi carenze nell'indicazione dei dati essenziali per la formulazione dell'offerta, ovvero la presenza di formule matematiche del tutto errate. Infine, da ultimo, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26 aprile 2018, n. 4, richiamando le due essenziali pronunce in precedenza rese (A.P. n. 1/2003 e A.P. n. 4/2011), ha sostanzialmente confermato gli esposti ap-prodi cui è giunta la giurisprudenza".

**T.A.R. LOMBARDIA, SEZIONE DI BRESCIA, SENTENZA DEL 22 GIUGNO 2018, N. 601.**  
 (massimata da Margherita Gemma Tucci)

## FURTO

“L'imputato va riconosciuto colpevole del reato contestatogli, tenuto conto che venne riconosciuto, con certezza, dalla polizia giudiziaria che ebbe modo di vedere i fotogrammi che avevano ripreso la condotta del ladro; non si ritiene, tuttavia, corretta la contestazione formulata dal pm in termini di violazione dell'art. 624 bis c.p.; ed in effetti, non c'è dubbio che la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione, ma ciò non può automaticamente portare ad attribuire al termine un significato che prescinda, innanzitutto, dalla lettera della norma; ed in effetti, sul piano interpretativo per “dimora”, secondo i dizionari della lingua italiana, deve intendersi il luogo in cui una persona, che non vi risiede in modo stabile, attualmente abita e permane; tale osservazione sarebbe di per sé sufficiente per escludere dalla nozione di dimora tutti i casi in cui si trovi in un luogo in modo del tutto occasionale (anche se per svolgere atti di vita privata) e senza avere alcun rapporto (tranne la presenza fisica) con il luogo medesimo; inoltre, occorre considerare che, nella descrizione della fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., l'espressione “privata dimora” è preceduta dalle parole “in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte [...]”, indicazione che rafforza il significato dell'espressione. Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione).

Va aggiunto ancora che, significativamente, la rubrica dell'art. 624 bis è intitolata “Furto in abitazione” ed il riferimento è in linea con il significato restrittivo della nozione di privata dimora in precedenza evidenziato. In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.

Tali principi sono stati elaborati in una recente sentenza delle S.S.U.U. nella quale i Giudici hanno evidenziato come debba “essere confermato l'orientamento che interpreta la disciplina dettata dall'art. 624 bis cod. pen. come estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell'abitazione; potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).

La conferma che i luoghi di lavoro, di per sé, non costituiscano privata dimora si ricava, infine, dal terzo comma dell'art. 52 cod. pen. (aggiunto dall'art. 1 della legge 13 Febbraio 2006, n. 59), nel quale si afferma che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno

di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, RITO MONOCRATICO. SENTENZA EMESSA IN DATA 10 APRILE 2018. GIUDICE, DOTT. GIOVANNI PETILLO**

## VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

“La condotta materiale del reato di cui all'art. 570/c.2 n.2 c.p. consiste nell'aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Per la configurabilità del delitto in esame è infatti necessaria la prova della sussistenza del duplice requisito dello stato di bisogno degli aventi diritto e della capacità economica dell'agente di fornire ad essi ciò che è strettamente indispensabile alla vita come il vitto, l'abitazione, i canoni per le utenze, il riscaldamento, il vestiario, i medicinali, le spese per l'istruzione dei figli.

La minore età dei figli rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva di bisogno che obbliga al loro mantenimento. Inoltre il reato di cui all'art. 570/c.2 n.2 c.p. sussiste anche quando uno dei genitori, nella specie l'imputato, ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili ed al mantenimento della prole provveda, in via sussidiaria, l'altro genitore. In altri termini, ai fini dell'integrazione del reato considerato non è necessario che lo stato di bisogno si sia tradotto in un danno effettivo poiché pur sussistendo lo stato di bisogno del figlio minore, il danno può essere evitato per circostanze estranee alla condotta dell'agente qualora ad opera di altri (co-obbligati, obbligati in via sussidiaria o non obbligati) o dello stesso agente diritto si sia impedito che la situazione di bisogno si traduca in un danno.

Nel caso di specie, quindi, la circostanza che la madre, con l'aiuto della nonna delle minori, abbia provveduto a soddisfare i bisogni primari delle figlie non esclude l'obbligo dell'imputato di provvedere al mantenimento della prole.

Sotto il profilo soggettivo va, poi, precisato che il delitto in esame è a dolo generico, non essendo necessario, per la sua realizzazione, che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza ed essendo poi irrilevante l'eventuale convincimento dell'obbligato di non essere tenuto all'assolvimento del suo primario dovere, atteso l'intervento di altri, traducendosi tale convincimento in un errore sulla legge penale.”

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO, RITO MONOCRATICO. SENTENZA EMESSA IN DATA 30 GENNAIO 2018. GIUDICE, DOTT. BIANCA MARIA BIANCHI**

**IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE – APPLICAZIONE ARTT. 1102 CC e 1123 CC – SUDDIVISIONE E USO DEL GIARDINO COMUNE – ACCORDO FRA CONDOMINI – USO FRAZIONATO DEL BENE COMUNE – COSTRUZIONE MANUFATTI**

L'accordo (risalente agli anni Sessanta) con cui si modificò la destinazione dell'area verde condominiale – suddividendola fra tutti i condomini e destinandola ad orto, in modo tale che ciascun condomino possa coltivare a piacimento, nella porzione di propria pertinenza – rappresenta “un vincolo pattizio privo di natura reale, né derogatorio della promiscuità dell'uso” sancita quale regola legale dall'art. 1102 cc in riferimento alle cose comuni.

Ne deriva che detto vincolo “riveste solo formalmente il carattere dell'accordo contrattuale convenzionale, essendo in realtà un accordo di tipo regolamentare”. Pertanto, l'Assemblea Condominiale non può imporre ai singoli condomini limitazioni all'utilizzo dell'area quale spazio di coltivazione di piccoli ortaggi: tale attività, infatti, è pienamente conforme alla destinazione dell'area ed alla sua natura promiscua.

In ogni caso, sulla porzione di propria competenza, il condomino non può installare manufatti (quali intelaiature metalliche, reti protettive, serre et similia, di rilevante ingombro, ancorché amovibili) che vadano ad alterare la destinazione del verde condominiale (nella specie, superficie esterna godibile in termini di aerazione, veduta e amenità). Possono, al contrario, essere piantati ortaggi e strutture di piccole dimensioni che non incidano in modo negativo sulla servibilità dell'area.

**TRIBUNALE DI BERGAMO – CAUSA CIVILE N. 431/2012, SENTENZA DEL 5 SETTEMBRE 2017, DOTT.SSA ANGELA LOCATELLI (massimata da Giada Gasparini)**

**CONTRATTO BANCARIO DI LEASING: FIGURA ATIPICA DI GARANZIA E FIDEIUSSIONE – AUTONOMIA DELLA GARANZIA E SUOI INDICI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PATTUIZIONE DI UNA PENALE RISARCITORIA – VESSATORIETÀ**

Nel contratto di leasing, le clausole pattuite nelle fideiussioni in deroga alla disciplina codicistica sono da considerarsi superate alla luce del concreto atteggiarsi delle convenzioni di garanzia sottoscritte al di là del nomen iuris alle medesime attribuite dai contraenti. Si è di fronte ad una figura atipica di garanzia, da tempo ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina, dove non trova applicazione la disciplina codicistica della fideiussione, e, in particolare, il dettato di cui all'art. 1945 cc per cui il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.

**SUPER PARTES CIVILE**

a cura di APF Sezione Giovani

Ciò si deduce dal tenore complessivo delle convenzioni negoziali, avendo le parti inteso, in modo chiaro e univoco, rafforzare appunto l'autonomia della garanzia rispetto al contenuto e alle vicende del rapporto principale. In particolare, l'atipicità delle garanzie è stata dedotta da indici testuali, sintomatici, ma plurimi, precisi e concordanti tra cui le clausole contenenti la rinuncia preventiva del fideiubente a far valere le eccezioni relative al debito principale, le clausole che sanciscono l'impegno del garante a pagare o rimborsare le somme “a semplice richiesta”, quelle che prevedono espressamente deroga alla disciplina ordinaria contenuta negli art. 1957, 1939 e 1955 cc.

La clausola risolutiva espressa e la clausola relativa alla penale risarcitoria non sono considerate dalla giurisprudenza di legittimità vessatorie e quindi non abbisognano dell'apposita approvazione scritta (così rispettivamente Cass. Civ. 28/06/2010 n. 15365 e Cass. Civ. 18/03/2010 n. 6558).

**TRIBUNALE DI BERGAMO – CAUSA CIVILE N. 4089/2011, SENTENZA DEL 2 APRILE 2018, DOTT.SSA ANGELA LOCATELLI (massimata da Serena Invernizzi)**

**PROCEDURA DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – IMPROCEDIBILITÀ DOMANDA DI MERITO – LOCAZIONE – ORDINANZA DI RILASCIO – OPPOSIZIONE A CONVALIDA DI SFRACTO – DEFINITIVITÀ CONVALIDA DI SFRACTO**

L'ordinanza di rilascio di cui all'art. 665 cpc, emessa nei confronti del conduttore che si sia opposto alla convalida di sfratto, rientra nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, sicché spetta a quest'ultimo coltivare la fase di merito finalizzata ad appurare la fondatezza delle eccezioni da lui proposte, previo esperimento, a pena di improcedibilità, della procedura di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010. In difetto di tale impulso, l'ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc assume il carattere della definitività, quale provvedimento destinato ad operare anche al di fuori del processo, come titolo esecutivo.

Pertanto, laddove in occasione della successiva udienza fissata per gli incumbenti di cui all'art. 420 cpc si rilevasse il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ne conseguirebbe una pronuncia di improcedibilità della domanda di merito con condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.

**TRIBUNALE DI BERGAMO – CAUSA CIVILE N. 12277/2013, SENTENZA DEL 12 GIUGNO 2014, DOTT.SSA ANGELA LOCATELLI (massimata da Roberta Amoroso)**

## **CORSO NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY (FIGURA DPO - DATA PROTECTION OFFICER)**

durata: 80 ore

22 settembre - 15 dicembre 2018 (sabato, ore 09:30 – 18:00)

Ordine degli Avvocati: n. 18 crediti

## **CORSO ABILITANTE DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE E IMMOBILIARE**

durata: 80 ore + esame

09 ottobre - 18 dicembre 2018 (martedì, ore 09:00 – 18:00)

Ordine degli Avvocati n. 18 crediti

## **CORSO ABILITANTE DI MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE**

durata: 50 ore + esame (comprensivo di iscrizione al Ministero di Giustizia e tirocinio)

10 ottobre - 28 novembre 2018 (mercoledì, ore 09:00 – 18:00)

## **CORSO DI REVISORE CONDOMINIALE**

durata: 48 ore + esame (possibilità di iscriversi all'Associazione dei revisori condominiali AIReC e partecipare al progetto territoriale IGM POINT)

11 ottobre – 06 dicembre 2018 (giovedì, ore 09:00 – 18:00)

Ordine degli Avvocati n. 16 crediti

## **CORSO PRATICO INTENSIVO DI CONTABILITÀ CONDOMINIALE**

durata: 16 ore

21 e 29 novembre 2018 (ore 09:00 – 18:00)

valido come aggiornamento amministratore condominiale

DM 140-2014, ICAF, AIReC



Istituto di Conciliazione  
e Alta Formazione

### **SEDE**

Tutti i corsi si svolgono presso la sede dell'Ente di Formazione ICAF a MILANO, in via Oldofredi n. 9 (a 5 minuti a piedi dalla stazione centrale)

### **AGEVOLAZIONI**

Tutti i corsi prevedono una tariffa ridotta per iscrizioni di almeno 3 persone

### **INFO E ISCRIZIONI**

Tel. 02.67071877

Fax 02.66715681

[formazione@istitutoicaf.it](mailto:formazione@istitutoicaf.it)

[www.istitutoicaf.it](http://www.istitutoicaf.it)

**ICAF - ISTITUTO DI  
CONCILIAZIONE E ALTA  
FORMAZIONE**

Inaugurazione Sportello di  
Conciliazione di BERGAMO  
**25 settembre - ore 14:30**

c/o Associazione Generale  
Mutuo Soccorso, via  
Zambonate 33 (a due passi  
dal Tribunale)

Ordine degli Avvocati: n.3 crediti